

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - B) le tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - C) agevolazioni speciali;
 - D) criteri di determinazione del canone;
 - E) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - F) accertamento e sanzioni;
 - G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va necessariamente coordinato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'**Ufficio**, la quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti controinteressati, a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 per le concessioni e di giorni 15 per le autorizzazioni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dalla presentazione della domanda stessa, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo adottando direttamente il provvedimento, se competente, ovvero rimettendo gli atti al Funzionario responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Funzionario Responsabile corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo
 - spese di sopralluogo
2. **Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:**
 - a) **l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;**
 - b) **dalla occupazione possano derivare danni al bene comunale;**
 - c) **particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alla modalità o alla durata della concessione/autorizzazione.**

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario Responsabile in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo.
3. La cauzione, non produttiva di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita

entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - **l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo e le modalità di pagamento.**

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. **In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale di cui all'art. 8.**
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

**Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.
Rinuncia**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2 e 3.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - casi particolari previsti da leggi di settore.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata e la dichiarazione con la quale il subentrante si impegna a sottostare agli stessi obblighi e prescrizioni, previsti dalla concessione medesima, **compresa la scadenza, ed a farsi carico dei canoni eventualmente non pagati del concessionario cessante.**
4. E' in ogni caso facoltà del subentrante presentare domanda di nuova concessione ai sensi dell'articolo 4.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'**Ufficio**, alle stesse condizioni della concessione/autorizzazione rilasciata, almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di assoluta emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'**Ufficio** e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19 bis del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

**DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con appositi atti deliberativi.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le

condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 19 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate quali un anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 19Bis

Occupazioni abusive

1. **Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:**
 - a) **difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;**

- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima**
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.**
- 3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:**
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);**
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera a), né superiore al doppio della stessa. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;**
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.**
- 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.**
- 5. Il pagamento della sanzione, comunque, non sana la irregolarità dell'occupazione.**

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA
AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO
(VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)**

PIETRASANTA: Cimitero Capoluogo (Lato Viareggio) - Via Sarzanese - Via S. Agostino - Perimetro mura castellane - Piazza Statuto (lato monte) - Via Martiri di S. Anna - Viale San Francesco - Sottoferrovia - Linea FF.SS. Genova-Pisa
MARINA DI PIETRASANTA: Via Astoria - Via Aurelia - Via Tremaiola - Via Boccherini - Congiungimento ideale con Via Alighieri - Via Alighieri - Viale Apua - Fosso Tonfano (fino al confine con Forte dei Marmi) - Via Nizza - Confine con Forte dei Marmi.

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA
AREE POSTE ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO (VEDI
PLANIMETRIA ALLEGATA)**

Le rimanenti aree del territorio Comunale.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. (OCCUPAZIONI TEMPORANEE) La determinazione della misura della tariffa base è stabilita dall'Amministrazione tenendo conto:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno, per metro quadrato o metro lineare:

Occupazione del suolo: I categoria, II categoria;

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo: I categoria, II categoria;

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 1,00.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq 3.

La superficie del passo carrabile è quella convenzionale, avente una profondità teorica di ml. 1, risultante dal relativo atto di concessione.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari **o metri quadrati**. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al

medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato a conclusione delle procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, **per le fiere** il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) passi carrabili	0,25	0,25
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,35	0,35
3) parcheggi per residenti	0,40	0,40
4) distributori di carburante	0,20	0,20

5) impianti pubblicitari	1,00	1,00
6) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,30	0,30
7) commercio in forma itinerante	0,40	0,40
8) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,50	0,50
scavi per allacciamento alla rete idrica-fognaria per la posa di tubazioni, cavi elettrici, telefonici, ecc.		
9) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,20	0,20
10) aree occupate con pensiline e simili	0,35	0,35
11) aree occupate in occasione di manifestazioni culturali e sportive	0,10	0,10
12) aree annesse a pubblici esercizi e negozi in genere	0,90	0,90
13) occupazioni di suolo in generale	0,50	0,50

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 e **:10 di cui all'art. 21, comma 2°**.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365 (: 10)$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: $TB \times CE: O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 25 bis

Arrotondamento della superficie occupata

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

Art. 26

Criteria particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata **forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze secondo quanto stabilito all'Art. 63 del d. lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente**
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. **abrogato**
3. **Per le fattispecie di seguito riportate, è determinata una tariffa indifferenziata:**
 - a) **Per le occupazione temporanee realizzate da imprese titolari di attività di noleggio di automobili e motocicli per bambini, per ogni mezzo circolante;**
 - b) **Per le aree adibite a parcheggio asfaltate o pavimentate, poste sull'arenile comunale;**
 - c) **Per le aree adibite a parcheggio ghiaiato, poste sull'arenile comunale;**
 - d) **Per le aree a verde, poste sull'arenile comunale;**
 - e) **Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate da ambulanti ed espositori in occasione di mercati e fiere (a titolo esemplificativo: mercato settimanale del giovedì a Pietrasanta, del venerdì a Vallecchia, del sabato a Tonfano, mercato dell'antiquariato a Pietrasanta e a Marina di Pietrasanta, mercato delle arti e mestieri, mercato biologico, mercato estivo di Fiumetto, Fiera di S. Biagio, Fiera di S. Stefano, Fiera Marina in Fiore, Fiera di Natale, Fiera Luna Park, Carnevale);**
 - f) **Per i banchi fissi di vendita al minuto, all'ingrosso e dei produttori agricoli posti all'interno del mercato comunale, differenziati anche per giorni di occupazione;**
 - g) **Per le aree occupate con chioschi ed edicole;**
 - h) **Per le occupazioni realizzate all'interno del Parco della Versiliana;**
 - i) **Per le aree (annesse) occupate da pubblici esercizi e negozi in genere utilizzate stagionalmente;**

- j) Per le aree (annesse) occupate da pubblici esercizi e negozi in genere che aderiscono ad opportune convenzioni finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano o del prolungamento degli orari (giorni, periodo) di apertura al pubblico;**
- k) Per le aree occupate da stazioni radio base di telecomunicazioni,**
- l) Parcheggi (aree di sosta a pagamento) anche differenziate per fasce orarie.**

Art. 27
Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive e culturali, del 50%;
 - per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 50%;
 - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
3. Il concessionario che intende eseguire lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'immobile concesso o di miglioramento dell'arredo urbano che comportino un rilevante impegno economico, può richiedere una riduzione del canone concessorio. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario presenterà apposita istanza, allegando la documentazione necessaria a valutare le caratteristiche tecniche ed economiche dell'intervento, al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del competente organo comunale, che quantificherà la percentuale di riduzione del canone e l'entità complessiva, che non potrà in ogni caso essere superiore al 50% e comunque, al massimo, nel caso di ristrutturazione straordinaria dell'immobile in concessione, sino alla concorrenza complessiva della spesa, mentre nel caso di miglioramento dell'arredo urbano, al massimo, sino al 30% della spesa. Non sono in ogni caso riconosciute le spese sostenute dal concessionario per adeguamento funzionale. Una volta eseguiti i lavori, il concessionario dovrà presentare idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute in conformità con l'autorizzazione rilasciata.
4. Nell'ipotesi in cui, a seguito di eventi sotto indicati alla lettera a), i titolari di attività economiche abbiano subito nocumento e si rendono opportuni incentivi che permettano di riavviare completamente e a pieno regime l'attività svolta ed al fine ulteriore di incentivare i livelli di occupazione del territorio comunale, la

Giunta Comunale potrà riconoscere al concessionario di spazi ed aree pubbliche una riduzione del canone fino all'80% in relazione a:

- c) lavori eseguiti per la realizzazione di opere pubbliche, eventi, calamità naturali od accadimenti che comportino sospensione dell'attività economica su suolo pubblico per fatto non imputabile al titolare e che possano aver creato disagi, nocumento, perdite economiche allo svolgimento dell'attività economica stessa;
- d) durata della situazione di disagio di cui alla lettera a). (1)

(1) Integrazione Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/07/2004

Art. 28
Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

- **le occupazioni effettuate dallo Stato , dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi;**
- **le occupazioni effettuate dagli enti pubblici e privati che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente all'attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività religiose e di culto, di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;**
- **le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi;**
- **le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro;**
- **le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;**
- **le occupazioni occasionali non superiori a tre ore;**
- le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali **non eccedenti i 12 metri quadri;**
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- le occupazioni di aree cimiteriali, disciplinate da apposito regolamento;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- **le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale;**
- **le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani;**

Art. 29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:
 - versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - **versamento diretto presso l'ufficio incaricato;**
 - su conto corrente postale intestato a Comune di Pietrasanta - Servizio di Tesoreria;
 - **mediante sistema bancario;**
 - **altre modalità che agevolino o velocizzino il pagamento di cui all'art. 36, della legge 23/12/200, n. 388.**
- 1 bis. Il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.**
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- 2 bis. Per i titolari di licenza di commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione (spuntisti), il pagamento del canone va effettuato al momento dell'assegnazione giornaliera dello spazio pubblico. Lo spazio od area pubblica non potrà essere assegnato senza il pagamento.**
3. Per importi superiori a € **1.549,37** il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di: **marzo, maggio, luglio, ottobre.**

ART. 29 BIS
Rateizzazione

1. Con motivata istanza il titolare della concessione può richiedere, per obiettive momentanee difficoltà economiche, la ripartizione fino a otto rate del tributo. Sulle somme il cui pagamento è differito o rateizzato rispetto alla normale scadenza, si applicano gli interessi di cui all'art. 31 bis.

Art. 30
Sanzioni

- 1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui all'art. 30 bis ed al successivo comma, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 60,00 a € 2.582,28 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della legge 24/11/1981, n. 689.**
- 2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, secondo quanto stabilito dall'art. 19 bis.**
- 3. Restano salve le sanzioni irrogate ai sensi del vigente codice della strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.**

Art. 30 bis
Omesso, parziale o ritardato pagamento

- 1. Per l'omesso, parziale o ritardato pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone e comunque non inferiore a € 50,00.**
- 2. La sanzione è ridotta al 5% nel caso di versamento del canone o della rata stabilita entro 30 giorni e comunque non inferiore a € 50,00.**
- 3. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni dalla data di pagamento stabilita nell'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.**
- 4. Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione, di cui all'art. 12.**

Art. 31

Accertamenti e rimborsi

1. L'**Ufficio** controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'**Ufficio** provvede, in caso di parziale, omesso o **ritardato** versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di giorni **30**.
3. **abrogato**
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2.
- 4 bis. **A seguito delle attività di cui al presente articolo, l'Ufficio in caso di occupazione abusiva applica la sanzione di cui all'art. 19 bis, nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento procede secondo quanto stabilito dall'art. 30 bis.**
5. **abrogato**
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. **Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare annuo inferiore a € 5,50.**

Art. 31 bis

Interessi moratori

1. **Sulle somme dovute per il canone, a seguito di accertamento di cui agli artt. 19 bis, 30 bis e 31, si applicano gli interessi legali, di cui all'art. 1284 del Codice Civile, maggiorati di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.**

Art. 31 ter

Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è svolta direttamente dall'ufficio e viene effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639.**
- 2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nella misura determinata dalla Giunta Comunale.**

Art. 31 quater
Contenzioso

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione di suolo pubblico per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.**
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e in quanto dovuto, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.**

Art. 32
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del Funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 33
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso incompatibili.
2. Per gli immobili, di cui ai commi 20, 21, 22, 24, e 25 dell'art.26, già assoggettati a canone di concessione o indennità di occupazione, l'aumento tariffario viene applicato in forma graduale e nella seguente misura:
 - 33% dal 1° Luglio 1999,
 - 66% dal 1° Luglio 2000,
 - 100% dal 1° Luglio 2001.

Art. 34
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli immobili insistenti sul Demanio degli Arenili restano assoggettati ai Canoni di Concessione o Indennità di Occupazione, attualmente applicati, fino al 31-12-1999.
3. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.